



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°52/2016

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 8 luglio 2016 dalla Cimsa Adriatico S.r.l., tesa ad ottenere lo sgombero veicolare di un tratto stradale di Riva Alvisè Cadamosto antistante al numero civico n°8, per poter svolgere i lavori di manutenzione dello scalandrone posizionato nell'area demaniale ad essa assentita in concessione con Licenza A.P.T. n°263 con l'utilizzo di un'autogru nelle giornate del 23 e 30 luglio 2016;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n°495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 25 febbraio 2016 n°49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nel tratto stradale di Riva Alvisè Cadamosto antistante al numero civico 8 e adiacente ai beni demaniali assentiti in concessione con Licenza A.P.T. n°263 alla Cimsa Adriatico S.r.l. **vengono istituiti i divieti di fermata e sosta con rimozione** nelle seguenti giornate:

a) dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del 23 luglio 2016;

b) dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del 30 luglio 2016.

1.1 - In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, lungo il tratto stradale sopra individuato sono consentiti la fermata e la sosta all'autogru citata nelle premesse, ai mezzi autorizzati dalla Cimsa Adriatico S.r.l., nonché ai mezzi d'emergenza e soccorso.

Art. 2 – La Cimsa Adriatico S.r.l. con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

2.2 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.3 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.4 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

2.5 – garantire la massima sicurezza alle persone ed ai mezzi in transito lungo il tratto stradale oggetto dei provvedimenti della presente ordinanza durante la sosta dell'autogru e le operazioni di varo ed alaggio dello scalandrone in questione con l'ausilio del proprio

personale (movieri), attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

2.7 – riportare allo stato pristino, al termine delle attività, l'area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **19 LUG. 2016**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostino)

